

Migranti trattenuti a bordo: è trattamento inumano

Corte di Strasburgo

Condanna a Cipro per aver impedito lo sbarco per due giorni

Extracomunitari riportati in Libano nonostante la volontà di chiedere asilo

Marina Castellaneta

Due giorni a bordo di una nave con altri migranti, senza possibilità di sbarcare in un porto. Mancanza di strutture igieniche adeguate, seguita dalla decisione di riportare i migranti in Libano.

Una situazione che ha portato la Corte europea dei diritti dell'uomo a condannare Cipro (ricorso n. 39090/20) per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea che vieta i trattamenti inumani o degradanti, dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 che vieta le espulsioni collettive e dell'articolo 13 sul diritto a un ricorso effettivo.

Questi i fatti che hanno portato alla sentenza della Corte. Due richiedenti asilo siriani, partiti dal Libano su un'imbarcazione carica di altri migranti, erano arrivati vicino Cipro, ma le autorità del Paese avevano impedito lo sbarco nel porto e costretto i due migranti, insieme ad altri, a rimanere a bordo della nave senza che vi fosse una base legale per trattenere i migranti in mare in attesa di determinare il loro status.

Poi la decisione di riportare i mi-

granti in Libano, malgrado la volontà dei ricorrenti di richiedere la concessione dell'asilo.

I due uomini, così, si sono rivolti a Strasburgo che ha accolto il ricorso e constatato la violazione della Convenzione da parte di Nicosia.

Non c'è dubbio – precisa la Corte – che i ricorrenti erano sotto il controllo delle autorità cipriote con la conseguenza che lo Stato è responsabile di avere sottoposto i migranti a

condizioni inumane o degradanti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione. I ricorrenti, infatti, avevano avuto a disposizione poco cibo, erano stati costretti a dormire a bordo della nave con tanti altri migranti, erano stati esposti al caldo e non avevano avuto accesso a strutture igieniche adeguate, con un trattamento umiliante che ha determinato una violazione della Convenzione.

Inoltre, accanto al trattamento inumano o degradante, la Corte europea ha constatato che Cipro non ha tenuto conto delle condizioni di vita dei richiedenti asilo in Libano e non ha accertato con quali modalità le autorità libanesi avrebbero rispettato gli obblighi internazionali, violando gli obblighi procedurali garantiti dall'articolo 3 della Convenzione.

Le autorità cipriote, inoltre, hanno proceduto a un'espulsione collettiva dei migranti a bordo dell'imbarcazione, senza accertare se vi fossero richiedenti asilo, senza valutare eventuali rischi per i migranti e senza procedere a un esame individuale. La Corte riconosce che gli Stati possono trovarsi di fronte a difficoltà nel caso di flussi migratori, ma le autorità nazionali non possono mettere in atto pratiche contrarie ai diritti dell'uomo.

Bocciata anche la prassi degli accordi bilaterali, in questo caso con il Libano. Per la Corte, la circostanza che un Paese abbia stipulato un accordo bilaterale in materia di immigrazione non esonera lo Stato parte alla Convenzione dal rispetto degli obblighi convenzionali.

La Corte di Strasburgo ha accordato anche un indennizzo per i danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti pari a 22mila euro ciascuno.

LA CONDANNA DI CIPRO

Il trattamento degradante

Due richiedenti asilo siriani, partiti dal Libano su un'imbarcazione carica di altri migranti, erano arrivati vicino Cipro, ma le autorità del Paese avevano impedito lo sbarco trattenendoli a bordo della nave senza che vi fosse una base legale per tenerli in mare in attesa di determinare il loro status

L'espulsione collettiva

Le autorità cipriote, inoltre, hanno riportato i migranti in Libano malgrado la loro volontà di richiedere asilo, procedendo così a un'espulsione collettiva

La Convenzione

La circostanza che un Paese abbia stipulato un accordo bilaterale in materia di immigrazione non lo esonera dal rispetto degli obblighi convenzionali.